

COMUNE DI REMEDELLO

Provincia di Brescia

Repertorio N.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione del servizio energia degli impianti termici di parte degli edifici comunali

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/2016), nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

_____ Segretario del Comune di Remedello (Bs), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) _____ nato a _____ (Bs) il ___/___/19___, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Remedello (Bs), codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____ nato a _____ (Bs) il ___/___/19___, residente in _____ (Bs), via _____ in qualità di Amministratore Unico della ditta TTESCO Srl con sede in _____ (Bs), via _____, codice fiscale e partita Iva _____ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

TTESCO s.r.l.
Via C. D'Adda, 8
24060 BESSIMO di ROGNÒ (BG)
P.IVA e C.F. 03063390161

«Affidatario»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. ____ del ____/____/2016, esecutiva, è stata indetta la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 50/2016, e sono stati approvati il bando di gara, il relativo disciplinare di gara e gli allegati ai medesimi;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data ____/____/2016, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo presentato dalla società TTesco s.r.l. relativo all'efficientamento energetico delle centrali termiche dei seguenti edifici comunali:

- Plesso Scolastico;
- Scuola Materna;
- Impianti Sportivi;

per un importo presunto complessivo del servizio di euro 1.257.111,00 al netto di I.V.A, così ripartito:

a) euro 997.380,00 a titolo di quota combustibile;

b) euro 259.731,00 per la conduzione degli impianti termici a titolo di quota manodopera;

- che con determinazione n. ____ del ____/____/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto a favore della ditta TTesco s.r.l., avente sede a _____ (Bg) in via _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto.

1.1 Il Comune, intende avvalersi attraverso l'Affidatario, dell'espletamento del servizio energia con contratto di prestazione energetica negli edifici pubblici comunali e/o ad uso pubblico meglio specificati nell'allegato ____ del presente contratto. Il servizio si intende riferito alla gestione delle centrali termiche; per centrali termiche si intende quell'insieme di elementi necessari alla produzione, alla regolazione ed al trasporto dell'energia termica, ad esclusione di quella porzione di impianto posta a valle delle pompe di mandata, cioè all'inizio del circuito di andata e ritorno per gli utilizzi. Fanno altresì parte delle centrali termiche le porzioni di impianto elettrico a valle del punto di arrivo della tensione di linea all'interruttore generale esterno alla Centrale. L'Affidatario dovrà poi mantenere in via ordinaria, straordinaria e/o programmata degli impianti di generazione del calore, nonché eseguire anche la sola manutenzione ordinaria degli impianti posti nelle sotto – centrali termiche di pressurizzazione.

1.2 Il Comune si riserva, la possibilità di estendere il Servizio Energia ad ulteriori stabili comunali. Le modalità ivi stabilite di presa in carico dei nuovi stabili saranno decise dalle Parti di comune accordo.

TTESCO s.r.l.
Via C. Goldi, 8
24060 BESSIMO (BG)
P.IVA e C.F. 03863390161

1.3 Il Comune si riserva la possibilità di estendere il servizio anche agli impianti interni di distribuzione del fluido termico a seguito di specifico accordo che comporti la revisione della tariffa applicata ai sensi del successivo articolo 16.4 per ciò che concerne la voce quota manodopera.

1.4 La gestione del servizio deve avvenire utilizzando impianti già realizzati dal Comune e preesistenti rispetto alla sottoscrizione del Contratto di Servizio, nonché tutti quelli che l'Affidatario realizzerà secondo le modalità previste nel presente atto.

1.5 Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti e le modalità di svolgimento del servizio e regola i rapporti finanziari tra il Comune e l'Affidatario medesimo.

Art. 2) Ammontare dell'appalto.

2.1 L'importo contrattuale presunto ammonta a euro 1.257.111,00.

2.2 L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

2.3 L'importo è stato determinato applicando la tariffa offerta in sede di gara (€ 125,00/mWh) moltiplicata per la quantità di 435,00 mWh che la stazione appaltante si impegna a ritirare quale quota minima annuale per tutta la durata dell'appalto ed incrementata del corrispettivo per la conduzione degli impianti termici a titolo di quota manodopera.

2.4 La tariffa offerta in sede di gara (€ 125,00/mWh) sarà oggetto di revisione con le modalità di seguito riportate al successivo articolo 16.4.

Art. 3) Condizioni generali del contratto.

3.1 L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal bando di gara, dal piano economico finanziario, dallo studio di fattibilità e dai suoi allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4) Durata del Contratto.

4.1 La durata del presente Contratto di Servizio è stabilita in 15 anni, a partire dal 1° giorno del mese successivo dalla data di formale consegna degli impianti, delle apparecchiature e delle relative strumentazioni, di cui al successivo articolo 4.2.

4.2 Detta formale consegna viene effettuata entro 60 giorni dalla stipulazione del presente Contratto di Servizio mediante sottoscrizione tra le parti di un verbale di consistenza dei beni consegnati. Dalla data di formale consegna decorre la fase di avviamento della durata di ulteriori 90 giorni.

4.3 Qualora alla scadenza del termine di efficacia del presente Contratto il Comune non intendesse assumere direttamente la gestione del servizio, l'Affidatario, su richiesta del Comune stesso, al fine di garantire la continuità e l'ordinato svolgimento del servizio, dovrà proseguire la gestione per un periodo non inferiore ad anni uno alle medesime condizioni previste dal presente Contratto.

4.4 Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione del servizio conformemente a quanto previsto all'art. 24 di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (recante l'“Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province”). In tal caso, l'immissione del Comune nel possesso degli impianti avverrà previo

pagamento di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto nel testo unico approvato con r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 art. 24 e nel d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 ed in conformità a quanto previsto all'art. 5.8. La stima del valore industriale di cui all'art. 24 del R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925 e del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986 sarà eseguita d'intesa tra le Parti o, in caso contrario, dall'Arbitro Unico. Sino ad avvenuto pagamento di quanto dovutole nelle forme e nei limiti delle leggi vigenti, è riconosciuto all'Affidatario il diritto di ritenzione.

Art. 5) Uso degli impianti di proprietà del Comune. Impianti di proprietà dell'Affidatario.

5.1 Le apparecchiature e le attrezzature costituenti gli impianti indicati nel verbale di consistenza – categoria A, di cui al precedente articolo 4.2 sono di esclusiva proprietà del Comune e sono concessi in uso all'Affidatario, liberi da ogni peso e vincolo per tutta la durata del presente Contratto di Servizio e delle sue eventuali proroghe.

5.2 L'Affidatario ha inoltre diritto ad accedere agli edifici e/o manufatti nei quali detti impianti sono installati fino alla scadenza del Contratto di Servizio medesimo.

5.3 L'Affidatario, renderà possibile la consultazione da parte del Comune di un'apposita sezione del proprio libro cespiti su cui verranno elencate tutte le nuove realizzazioni e tutte le opere conseguenti alle sostituzioni effettuate dall'Affidatario in relazione agli interventi di rinnovo e di manutenzione straordinaria.

5.4 Alla scadenza del presente Contratto di Servizio, gli impianti ancora esistenti di proprietà del Comune così come analiticamente indicati nel verbale di presa in consegna (allegato _ categoria A), saranno riconsegnati gratuitamente al Comune medesimo, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso. Analogamente si procederà con riguardo alle opere realizzate a totale onere di spesa del Comune o di altri Enti pubblici durante il periodo di efficacia del presente Contratto di Servizio (allegato _ categoria B).

5.5 Viceversa, le opere e gli impianti esistenti alla data di scadenza del Contratto di Servizio, realizzate e finanziate con spese a carico dell'Affidatario, verranno ceduti al Comune previa corresponsione da parte di quest'ultima di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto nel citato T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, così come integrato con il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. In tale sede si terrà conto di eventuali contributi erogati da parte del Comune o da parte di altri Enti Pubblici.

5.6 Analogamente si procederà per la valutazione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti di proprietà del Comune con oneri a carico dell'Affidatario.

5.7 Tale corrispettivo verrà individuato sulla base dei risultati di stime peritali disposte dalle Parti in applicazione dei criteri previsti dall'art. 24 del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dall'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n.

902, ove compatibili con la disciplina prevista dal presente Contratto di Servizio.

5.8 La stima sarà effettuata d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, da un terzo arbitro scelto di comune accordo fra le Parti o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Brescia, su istanza della parte più diligente.

Tra le Parti viene stabilito sin d'ora che la "Vita utile" ai fini del calcolo di cui sopra sarà:

- per le apparecchiature meccaniche e strumentazioni 15 anni;
- reti di trasporto acqua e calore 40 anni;
- per le infrastrutture edili 50 anni.

5.9 Il Comune dovrà altresì corrispondere all'Affidatario ogni altra somma allo stesso dovuta e non ancora rimborsata alla scadenza dell'affidamento.

Art. 6) Prestazioni dell'Affidatario.

6.1 L'Affidatario si obbliga, a fronte della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio:

a) ad erogare i servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici indicati nell'elenco (di cui all'allegato ___ della documentazione di gara), nel rispetto della vigente normativa in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento della trasformazione e dell'utilizzo dell'energia (secondo la definizione operata all'art. 1, lett. P del D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii), con contabilizzazione dei corrispettivi in base agli effettivi

kilowattora (kWh) erogati, fatto salvo il rispetto del ritiro del minimo garantito ex art. 2.3 del presente Contratto;

b) ad assumere la qualifica di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", così come prevista all'art. 31, comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed agli artt. 1, lett. o), e 11, comma 1, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551;

c) ad eseguire gli interventi tecnici necessari in stretta osservanza alle disposizioni contenute nella Legge n. 10/1991 e nel D.P.R. n. 412/1993 (così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551);

d) ad eseguire gli investimenti necessari alla gestione del servizio.

Art. 7) Organizzazione dell'Affidatario.

7.1 L'Affidatario dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessaria per eseguire le operazioni oggetto del presente Contratto di Servizio, assumendo pertanto la gestione a proprio rischio. Tutte le attrezzature, strumenti e mezzi di protezione usati per le operazioni oggetto del presente Contratto di Servizio dovranno essere di livello tecnologico adeguato e conformi alla disciplina vigente.

Art. 8) Norme antinfortunistiche e di sicurezza.

8.1 L'Affidatario ed il Comune si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti connessi allo svolgimento delle prestazioni dedotte nel Contratto di Servizio.

8.2 L'Affidatario si impegna a garantire durante lo svolgimento delle prestazioni il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza sul

lavoro, delle indicazioni generali indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e nelle procedure di sicurezza aziendali nonché delle indicazioni specifiche dettate da situazioni temporanee e contingenti fornite dal Comune al fine di scongiurare situazioni di rischio connesse con l'area d'intervento cui l'Affidatario sarà chiamato ad operare. A tal proposito il Comune si impegna a fornire la necessaria documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza.

Art. 9) Assistenza e reperibilità.

9.1 Eventuali anomalie sulla funzionalità degli impianti dovranno essere segnalate ad apposito numero telefonico indicato dall'Affidatario prima dell'inizio del periodo contrattuale operativo 365 giorni all'anno 24 ore su 24.

9.2 Il Comune, per le prestazioni previste nel presente contratto di servizio, potrà pertanto accedere a detto servizio di assistenza e reperibilità senza che l'Affidatario possa pretendere "Diritti di chiamata o di uscita" nel caso di attivazione del proprio personale a mezzo del servizio di reperibilità sopra menzionato.

Art. 10) Garanzie e copertura assicurativa.

10.1 L'Affidatario consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio:

- a) copia della polizza responsabilità civile professionale per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori o nella gestione dell'impianto;
- b) copia della polizza per danni di incendio e di forza maggiore.

Art. 11) Cauzione definitiva.

11.1 A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'Affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero _____ in data _____ 2016 rilasciata dalla società _____, per l'importo di euro _____.

Art. 12) Subappalto.

12.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

12.2 E' vietato subappaltare, a pena di nullità, la gestione dell'intero servizio oggetto dell'appalto. Le attività che dovranno essere svolte esclusivamente dal personale dipendente dell'Impresa Appaltatrice sono:

- a) Conduzione;
- b) Manutenzione ordinaria;
- c) Terzo Responsabile;
- d) Pronto intervento e reperibilità per 365 giorni anno e per 24 ore giorno.

L'Impresa Appaltatrice, potrà avvalersi del subappalto, nella misura del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni riguardanti gli interventi di Adeguamento Normativo e/o di Riqualificazione Tecnologica, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 13) Adeguamento e potenziamento degli impianti. Finanziamento delle opere.

13.1 L'Affidatario, per l'intera durata del presente Contratto di Servizio, si impegna a realizzare, se necessari, gli eventuali investimenti tecnici per l'adeguamento funzionale e tecnologico, il rinnovo e la messa a norma e l'adeguamento degli impianti di centrale, in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

13.2 Tali opere, così come le pratiche per l'ottenimento dei necessari visti, approvazioni e certificati, saranno realizzate dall'Affidatario stesso. Ciò anche al fine di consentire il risparmio energetico e l'adeguamento tecnico/funzionale, con particolare riferimento a:

a) Legge 9 gennaio 1991 n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

b) D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";

c) D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia";

d) D.M. 37/2008 "Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

13.3 L'Affidatario ha l'obbligo della progettazione, direzione lavori, direzione tecnica di cantiere e collaudo delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche.

Le opere oggetto di adeguamento e potenziamento comportano investimenti che l'Affidatario si impegna ad eseguire con propri fondi con il recupero negli anni attraverso le tariffe di vendita dell'energia termica o attività connesse.

Art. 14) Obblighi del Comune.

14.1 Il Comune si impegna per tutta la durata del presente Contratto di Servizio a ritirare dall'Affidatario l'intero quantitativo di energia termica necessaria al fabbisogno termico degli edifici serviti, con un minimo di 435,00 mWh/anno.

14.2 Il Comune si impegna a richiedere, per il tramite dell'Affidatario che predisporrà tutta la documentazione tecnica ed amministrativa all'uopo necessaria, il contributo ex Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 concernente il cosiddetto "Conto Termico 2.0" attraverso l'attivazione della procedura di prenotazione del contributo con erogazione diretta dello stesso all'Affidatario, sia per ciò che riguarda l'acconto sia per ciò che riguarda il saldo.

14.3 Rimangono inoltre a carico del Comune i seguenti oneri, relativi alle centrali termiche di ciascuno stabile comunale:

- a) eventuali consumi di acqua di reintegro dall'acquedotto;
- b) fornitura di energia elettrica (illuminazione e F.M.) per il funzionamento degli impianti e relativi collegamenti alle linee elettriche principali;

c) ricerca fughe d'acqua da impianti di riscaldamento all'interno degli edifici: operazione per la quale l'Affidatario metterà comunque a disposizione il proprio personale opportunamente equipaggiato di idonee strumentazioni. Tali interventi verranno compensati a costo orario come indicato sul "Prezzario Opere edili della provincia di Brescia" corrente al momento dell'intervento scontato del 5,00%. Eventuali opere murarie per rottura di pavimentazioni e/o pareti, necessarie per la riparazione di tubazioni dell'impianto interno, saranno a carico del Comune, così come i relativi ripristini;

d) interventi presso le centrali termiche per necessità non correlate alla gestione quali: apertura stabile, caricamento/svuotamento dell'impianto interno degli stabili (se tale porzione di impianto non venga affidato in gestione all'Affidatario secondo quanto previsto al punto 1.3), saranno addebitati al costo orario di cui al punto precedente;

e) oneri relativi ai diritti di segreteria e sopralluoghi degli organi tecnici quali I.S.P.E.S.L. e VV.FF, in quanto le relative pratiche sono di competenza comunale.

Art. 15) Obblighi dell'Affidatario.

15.1 L'Affidatario si obbliga a favore del Comune:

a) a realizzare gli adeguamenti normativi con particolare riferimento al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b) all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutti i lavori e gli adempimenti previsti nel capitolato speciale d'appalto, nonché di quelli offerti in sede di gara per i quali è risultato aggiudicatario;

c) all'applicazione ed all'aggiornamento delle tariffe così come previsto nel successivo articolo 16, o comunque in relazione a variazioni imposte da interventi legislativi o regolamentari;

d) alla gestione degli impianti secondo un criterio razionale di sicurezza ed efficienza, effettuando tutte le opere e gli interventi di potenziamento, adeguamento e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che riterrà necessari per l'ottenimento della perfetta efficienza tecnica ed antinfortunistica degli impianti e delle apparecchiature, tenendo conto dell'assetto previsto dei consumi e dell'utenza;

e) a garantire il personale necessario ad assicurare il funzionamento dell'impianto e delle strutture accessorie nella piena osservanza delle vigenti disposizioni di legge, norme e regolamenti in materia;

f) a farsi carico delle spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto di Servizio, comprese quelle di registrazione;

g) a garantire al Comune un risparmio del 10% sul consumo di gas espresso in mc rispetto alla media dell'ultimo triennio. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio l'Affidatario rifonderà al Comune la quota mancante all'obiettivo. Il rimborso a titolo di penale sarà esposto in detrazione sulla prima fatturazione utile, fuori campo Iva. Si rimanda all'allegato __ per la lettura della formula di conteggio del suddetto risparmio.

Art. 16) Corrispettivi all'Affidatario e tariffe di vendita.

16.1 A fronte degli oneri assunti con il presente Contratto di Servizio, il Comune riconosce all'Affidatario il diritto di percepire, a titolo di

corrispettivo, l'intero ammontare delle tariffe di vendita dell'energia termica e delle attività connesse.

L'unità di misura ai fini del computo dei corrispettivi effettivi è il "kilowattora (kWh)".

Per "kilowattora (kWh)" si intende la quantità oraria di energia (prodotta dal generatore/i) erogata all'"Edificio" e contabilizzata attraverso la/e apposita/e apparecchiatura/e di misurazione.

16.2 Il computo dei "kilowattora (kWh)" erogati, verrà calcolato sulla base delle rilevazioni effettive effettuate dalla/e apposita/e apparecchiatura/e di misurazione e contabilizzazione. In caso di guasti alla predetta apparecchiatura di misurazione che impediscano temporaneamente la totale e/o la corretta contabilizzazione del consumo dei "kilowattora (kWh)" ovvero in caso di malfunzionamenti/guasti dell'"impianto termico" che comportassero una irregolare erogazione di energia (sia in eccesso, che in difetto), l'Affidatario effettuerà, sulla base della percentuale di errore rilevato o, in assenza di detta percentuale con riferimento ai consumi storici, la valutazione del consumo durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, e provvederà al conseguente eventuale conguaglio sulla prima fattura successivamente emessa o con le diverse modalità concordate con il Comune.

16.3 E' fatto preciso obbligo all'Affidatario di comunicare prontamente al Comune ogni interruzione di funzionamento dell'apposita apparecchiatura di misurazione e contabilizzazione dei "kilowattora (kWh)" e/o dell'"impianto

termico”, comunicando altresì la relativa lettura dei “kilowattora (kWh)” sino a quel momento erogati e la relativa data di ripresa di funzionamento.

16.4 La tariffa offerta in sede di gara (€ 125,00/mWh) sarà oggetto di revisione con le modalità di seguito riportate (fermo restando l’obbligo di ritiro minimo di 435,00 mWh):

a) quota combustibile variabile, applicata ai kWh effettivamente consumati, esclusa IVA nella misura di legge, sarà revisionata nella misura del 100% in rapporto alle variazioni in più od in meno del prezzo del combustibile gas metano per scaglione fino a 200.000 mc (comprensivo di imposta di consumo ma ad esclusione della quota fissa mensile), con riferimento al listino della Società erogatrice, come approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Come parametro di riferimento viene assunta la quotazione del trimestre marzo – giugno 2016 (vedasi allegato n. ____).

Modalità di revisione costo del mWh

$$C_{mw}R = (C_{mw}C_o * 100\% * PC_r / PC_c]$$

Dove:

$C_{mw}R$ Costo Megawatt revisionato

$C_{mw}C_o$ Quota combustibile del costo Megawatt contrattuale

%c Percentuale incidenza combustibile

PC_r Prezzo combustibile reale

PC_c Prezzo combustibile di riferimento

b) quota manodopera mensile pari a:

- Plesso Scolastico: € 700,00/mese oltre Iva di legge;
- Scuola Materna: € 250,00/mese oltre Iva di legge;
- Impianti Sportivi: € 230,00/mese oltre Iva di legge.

Dette quote fisse sono indicizzate all'indice Istat F.O.I. e come parametro base di riferimento si assume quello del mese antecedente la sottoscrizione del presente contratto.

La quota fissa potrà tener conto di un coefficiente relativo a prestazioni aggiuntive nel caso il Comune intenda affidare all'Affidatario la gestione degli impianti interni di distribuzione del fluido termico. La determinazione di tale coefficiente avverrà di comune accordo fra le Parti.

16.5 Dette tariffe dovranno consentire l'integrale copertura dei costi ivi compresi gli oneri di ammortamento, gli interessi sul capitale investito garantendo l'equilibrio economico legalmente riconosciuto ed il giusto profitto.

Art. 17) Fatturazione ed esazione.

17.1 L'Affidatario provvederà all'emissione delle fatture per la cessione di energia termica con scadenza mensile.

17.2 Le fatture dovranno indicare chiaramente il codice CIG inerente la gara

17.3 L'Affidatario, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. pena la nullità assoluta del presente contratto. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 18) Ritardo nei pagamenti.

18.1 In caso di tardato pagamento rispetto ai termini sopra stabiliti, saranno corrisposti all'Affidatario gli interessi di mora al tasso legale; decorsi altri 60 giorni, saranno dovuti gli interessi nella misura dell'euribor a 6 mesi incrementato del 2,00%. Qualora l'indice euribor fosse negativo, si assumerà convenzionalmente lo stesso pari a zero.

18.2 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 19) Cessione crediti.


19.1 Le parti convengono che potranno essere oggetto di cessione, di delegazione o di altri atti di trasferimento soltanto i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non siano stati oggetto di contestazioni rilevate a mezzo di specifiche note di servizio, entro 15 giorni dalla presentazione della fattura a cui il credito si riferisce.

19.2 Alla cessione dei crediti sarà applicabile la L. 21.2.1991 n. 52.

Art. 20) Risoluzione del Contratto di Servizio – Recesso unilaterale.

20.1 Il presente Contratto di Servizio s'intenderà risolto di diritto nel caso di:

a) scioglimento, fallimento o cessazione per qualsiasi ragione dell'Affidatario;


TTESCO s.r.l.
Via C. Golgi, 8
24060 BESSINO DI ROGNO (BG)
P.IVA e C.F. 03863390161

b) eventuali sopravvenute disposizioni normative che impediscano la prosecuzione del rapporto fra le Parti;

c) gravi inadempienze contrattuali del Comune o dell'Affidatario. In tale ipotesi, la risoluzione del Contratto di Servizio si verificherà soltanto di seguito al decorso del termine di 30 giorni dalla notifica della contestazione alla controparte e sempreché, entro il suddetto termine, quest'ultima non abbia garantito l'adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali entro un termine ragionevole.

20.2 Nei casi previsti nel precedente articolo 20.1, lett. c), per le ipotesi di risoluzione del Contratto di Servizio per fatto e colpa del Comune e di revoca del Contratto di Servizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, troveranno diretta ed immediata applicazione le regole stabilite nell'art. 176 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

20.3 E' comunque in facoltà dell'Amministrazione Comunale appaltante esercitare, previa motivazione, il recesso unilaterale, totale o parziale, dal contratto di appalto prima della scadenza pattuita, previo pagamento di un corrispettivo determinato con le medesime modalità indicate nel precedente articolo 4.4.

Art. 21) Fine rapporto.

21.1 Le Parti concordano che, alla scadenza del rapporto, l'Affidatario è tenuto, salvo diversa richiesta del Comune, a rimuovere tutti gli impianti amovibili, mentre gli impianti inamovibili non ammortizzati verranno riscattati dal Comune al valore di stima industriale.

Art. 22) Clausola compromissoria.

22.1 Qualunque controversia fosse per insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e in genere alla sorte degli accordi di cui al presente Contratto di Servizio dovrà essere rimessa ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri uno per parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o in difetto dal Presidente del Tribunale di Brescia.

22.2 Detto Collegio, che avrà sede in Brescia, nel luogo stabilito dal suo Presidente, giudicherà secondo diritto e con l'osservanza del codice di rito.

Art. 23) Documenti che fanno parte del contratto.

23.1 Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, di cui l'Affidatario risulta in possesso:

- il bando di gara;
- il piano economico finanziario asseverato;
- l'elenco degli immobili oggetto del presente affidamento;
- l'offerta tecnica presentata in sede di gara comprensiva di tutti gli allegati;
- il cronoprogramma;
- l'allegato 1 – rilevazione prezzo gas metano secondo trimestre 2016;
- l'allegato 2 – verbale di presa in consegna degli impianti.

Art. 24) Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

24.1 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei Contratti ed il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 25) Registrazione.

25.1 Il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, afferendo tutte le prestazioni in esso contemplate a operazioni ricadenti nel campo applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante: _____

L'Affidatario: _____

L'Ufficiale rogante: _____

Allegato __ - Calcolo del risparmio

a) Definizione del livello di riferimento dei consumi di gas metano

Per determinare il risparmio conseguito viene calcolato un costo termico di riferimento basato sulla storicità dei dati degli ultimi 3 anni rapportato ai gradi giorno (GG) rilevati.

I GG dell'anno saranno quelli rilevati dalle centraline dell'ARPA regionale; in caso di guasto di queste ultime saranno assunti in sostituzione i GG rilevati dalla sonda esterna del sistema di supervisione.

Il fabbisogno energetico annuo di riferimento è costituito dal valore storico medio ponderato del consumo, desunto dalle bollette contabilizzate, degli ultimi 3 anni determinato come:

$$FEA_{gas} = \sum \text{consumo metano anno (i)} \times GG \text{ anno (i)} / (\sum GG \text{ anno 2015/2014/2013})$$

Il consumo specifico CS_{gas} è dato dal rapporto:

$$FEA_{gas} / ((\sum GG \text{ anno 2015/2014/2013})/3)$$

Il livello annuo di riferimento LA_{gas} è dato da:

$$LA_{gas} : CS_{gas} \times GG \text{ anno rilevato}$$

b) Definizione del livello annuale del consumo di gas metano

Per determinare il livello annuale del consumo di gas metano (LA_y), l'Affidatario procederà alla rilevazione dei consumi dai contatori delle centrali termiche all'inizio dell'esercizio ed al termine (1° gennaio e 31 dicembre). La sommatoria (C_y) dei consumi delle tre centrali termiche ($C1/C2/C3$) sarà ponderata sulla base dei gradi giorno (GG) rilevati nell'anno oggetto di analisi rispetto alla media dei gradi giorno del triennio 2013-2015:

$$LA_y = (\sum C1/C2/C3) \times GG \text{ anno} / (\sum GG \text{ anno 2015/2014/2013})$$

c) Definizione del risparmio annuale

$$\text{Risparmio} = (LA_y - LA_{gas}) / LA_{gas} \times 100$$

Se Risparmio sarà maggiore od uguale al 10% non si applicheranno penali a carico dell'Affidatario.

Se Risparmio sarà inferiore al 10% si applicheranno penali a carico dell'Affidatario così calcolate:

$$\text{Penali} = 10\% - \text{Risparmio}$$

TTESCO s.r.l.
Via C. Golgi, 8
24060 BESSIMO di ROGNO (BG)
P.IVA e C.F. 03863390161

